

Oggetto: Gara per l'affidamento di servizi energetici con obbligo di risparmio mediante effettuazione di interventi di efficientamento energetico su immobili in uso al Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ID Sigef 1787.

IV TRANCHE CHIARIMENTI

I chiarimenti sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.vigilfuoco.it

1) Domanda

Si chiede con riferimento alla normativa vigente in materia, se è sufficiente possedere i requisiti in misura maggiore per essere capogruppo, in particolare con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2 del Bando di Gara.

Si chiede, inoltre, se è prevista e, nel caso necessaria, la terna dei subappaltatori per le categorie indicate nel Bando di Gara.

Risposta

In riferimento alla prima parte del quesito, si ribadisce quanto previsto al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara, ove in riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione si stabilisce quanto segue: *"Il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al punto III.1.2) lett. a) del Bando di gara: i) in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere posseduto dall'operatore economico (es. RTI o Consorzio ordinario) nel suo complesso; in particolare, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura percentuale superiore rispetto a quella spesa da ciascuna delle altre imprese (mandanti /consorziate); resta inteso che ciascuna impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito; non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni".*

Sempre in ipotesi di partecipazione alla gara in forma associata, il Disciplinare di gara al paragrafo 4.3, in riferimento alla fase esecutiva, prescrive altresì che *"a pena di esclusione, nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mandataria dovrà eseguire complessivamente le prestazioni oggetto del contratto in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto a ciascuna mandante/consorziate".*

In riferimento alla seconda parte del quesito, si ribadisce quanto previsto al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara, ove si stabilisce che il concorrente deve dichiarare all'interno del DGUE *"l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto"*. Ivi si precisa che, *"in caso affermativo, il concorrente dovrà indicare le prestazioni da affidare in subappalto e la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea, identificata dai CPV precisati nel bando di gara"*.

2) Domanda

Relativamente ai criteri che compongono il "punteggio tecnico" di cui al punto 8.2 del Disciplinare di gara, si chiede se, in caso di A.T.I., sia sufficiente che la certificazione UNI CEI 11352:2014 sia posseduta anche da

una sola delle imprese raggruppate al fine dell'ottenimento del punteggio massimo attribuibile.

Risposta

Sì, si conferma.

Si veda in proposito quanto previsto nel Disciplinare di gara, al paragrafo 8.2 Punteggio tecnico:

*“Il punteggio relativo al **criterio 13** è di tipo ON/OFF, pertanto il concorrente è chiamato a dichiarare il possesso o meno della certificazione UNI CEI 11352:2014 e, nel caso di dichiarato possesso, allegarne copia munita di apposita dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura. Per il predetto criterio in caso di Raggruppamenti/ConSORZI, è sufficiente il possesso di tale certificazione da parte di una delle imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziane”.*

3) Domanda

Prendendo come riferimento il lotto 7, il valore del contratto e base d'asta pari ad € 3.827.700,00 è composto da un valore della manodopera pari ad € 316.179,00, da un valore del Canone Termico pari ad € 2.090.700,00 e da un valore Canone Elettrico pari ad € 1.420.821,00, oltre al valore degli oneri della sicurezza pari ad € 51.500,00. In funzione di tali valori, si chiede conferma che la quota manutenzione MT è compresa all'interno del Canone Termico nel limite tra il 10% e il 30% dello stesso e che il costo della manodopera pari ad € 316.179,00 è un valore distinto dalla quota MT e quindi non soggetto a ribasso.

Risposta

Si premette che i calcoli effettuati non risultano corretti in quanto il valore del lotto 7, pari ad € 3.827.700,00, include il valore della manodopera stimato pari ad € 316.179,00 per tutte le attività oggetto dell'appalto associate al Servizio Energia, al Servizio Elettrico, ai Servizi di Energy Management e ai Servizi di Governo così come definiti nel Capitolato Tecnico, mentre risulta escluso l'importo relativo agli oneri per la sicurezza da interferenze indicati pari ad € 51.500,00.

Si conferma che la quota di manutenzione M_{Tk} , che il concorrente è tenuto ad indicare per ciascun edificio all'interno della propria offerta economica dovrà risultare maggiore del 10% ed inferiore al 30% del valore di Canone Termico C_{Tk} che sarà indicato anch'esso dal concorrente per ciascun edificio del lotto oggetto di offerta.

Si precisa inoltre che il valore di M_T comprende, oltre agli oneri per la manodopera associati al Servizio Energia (quindi per gli Impianti per la Climatizzazione Invernale e degli impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale), anche le ulteriori voci di costo inerenti lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione definite al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico (si veda, in proposito, la risposta alla domanda n. 12) della II tranche di chiarimenti). Pertanto i due termini risultano, seppur connessi, distinti tra loro.

Si precisa infine che non è corretto sostenere che *“il costo della manodopera pari ad € 316.179,00 è (...) non soggetto a ribasso”*. Come indicato al punto 8 dell'Allegato 4 *“Guida alla compilazione dell'Offerta sulla piattaforma”* e secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente è infatti tenuto ad indicare nell'offerta economica l'ammontare dei propri costi della manodopera, che non necessariamente deve coincidere con quello indicato da Consip nella suddetta Tabella 2 del Disciplinare di gara, ma può essere liberamente indicato, fermi restando:

- la sostenibilità economica globale dell'offerta, che dovrà essere dimostrata dal concorrente nell'eventuale sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta attraverso opportune spiegazioni presentate (ivi inclusi i costi della manodopera afferenti i servizi oggetto di gara di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico, come previsto nell'Allegato 12 "Spiegazioni dell'offerta");
- il rispetto dei minimi salariali di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016.

4) Domanda

Con riferimento all'edificio 6.1.3 "Caserma Montelibretti" si chiede di confermare che i consumi termici e la spesa storica termica, indicati all'Allegato 7bis, si riferiscono al singolo immobile da 5.449 mq, di cui si provvederà alla voltura del PDR, e non all'intero complesso nel quale lo stabile è inserito.

Risposta

Sì, si conferma.

Si veda la risposta alla domanda n. 68) della seconda tranche di chiarimenti.

5) Domanda

Con riferimento al Capitolo 1.7 "Cambio combustibile" all'Appendice 2 "Interventi di efficientamento energetico", si chiede di confermare che tutti gli oneri di connessione dal contatore fiscale alla rete di distribuzione del Gas Naturale, eventualmente proposti dall'Appaltatore, saranno completamente a carico dell'Amministrazione.

Risposta

Sì, si conferma che gli oneri di connessione dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna (contatore fiscale) sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione.

Come prescritto al Capitolo 1.7 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico infatti si ribadisce che, per quanto concerne l'intervento di cambio combustibile con il Gas naturale come vettore finale, ***"L'intera parte di collegamento alla rete, fino al punto di consegna del gas naturale (contatore fiscale) è esclusa dal presente intervento, conseguentemente eventuali oneri di connessione per realizzazione di tratti di rete non sono da considerarsi ricompresi negli oneri del presente intervento."***

Viceversa, gli oneri relativi alla nuova rete di somministrazione del combustibile che va dal punto di consegna (contatore fiscale) alla rampa del nuovo generatore, risultano in capo al Fornitore.

6) Domanda

La terna dei subappaltatori è obbligatoria?

Risposta

L'indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria nel solo caso in cui il concorrente dichiari, nel DGUE, l'intenzione di ricorrere al subappalto. In proposito, si veda anche la risposta alla domanda n. 1).

7) Domanda

Dovendo partecipare in ATI, si chiede se al fine di ottenere i benefici di attribuzione punteggio dell'offerta tecnica pari a 1 punto, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti "ESCO" oppure se è sufficiente inserire nell'ATI un'impresa in possesso dei suddetti requisiti "ESCO".

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5 del Disciplinare di gara, il ricorso all'istituto dell'avvalimento è consentito per la sola dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali stabiliti dal Bando di gara per la partecipazione alla procedura.

Nel caso in cui ci si riferisca al possesso della caratteristica dell'offerta di cui al criterio tecnico n. 13, ovvero sia al possesso della certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, trattandosi di una caratteristica migliorativa dell'offerta e non di un requisito di partecipazione, non è, invece, possibile ricorrere all'avvalimento.

Si precisa inoltre che per la dimostrazione del possesso della suddetta caratteristica migliorativa in caso di partecipazione in raggruppamenti o consorzi "è sufficiente il possesso di tale certificazione da parte di una delle imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande". Si veda a tal proposito la risposta alla domanda n. 2).

8) Domanda

Si chiede se è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il requisito "lavori eseguiti nel triennio" di cui al punto III.1.2.

Risposta

Si premette che il quesito non risulta chiaro, dal momento che al punto III.1.2) lett. a) del Bando di gara non è prescritto il possesso di alcun requisito di capacità economica e finanziaria riferito a "lavori eseguiti nel triennio".

Sia nel caso in cui ci si riferisca al possesso del requisito del "fatturato specifico medio annuo per la prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara", richiesto al paragrafo III.1.2) lett. a) del Bando di gara, sia nel caso in cui ci si riferisca al possesso della "Attestazione SOA OS28 (oppure OG11) o dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 in relazione all'importo previsto per il lotto", richiesto al paragrafo III.1.3) lett. a) del Bando di gara, si conferma la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito stesso.

Ing. Maurizio Ferrante
(Il Responsabile della Divisione Sourcing Utilities e Sanità)